



# CITTA' di AVIGLIANA

*Provincia di TORINO*

**ESTRATTO**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE**

### **DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 60**

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (2012/2014), PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI. INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLE DELIBERAZIONI G.C. N. 268/2011 E 62/2012.**

L'anno **2013**, addì **18** del mese di **Marzo** alle ore **15.45** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	- <b>PATRIZIO Angelo</b>	<b>SI</b>
Assessore	- <b>MARCECA Baldassare</b>	<b>SI</b>
Assessore	- <b>MATTIOLI Carla</b>	<b>SI</b>
Assessore	- <b>TAVAN Enrico</b>	<b>SI</b>
Assessore	- <b>MORRA Rossella</b>	<b>SI</b>
Assessore	- <b>ARCHINA' Andrea</b>	<b>SI</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. SIGOT Livio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Angelo PATRIZIO;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal **Segretario Generale n. 175 in data 18.03.2013** allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: **“PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (2012/2014), PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI. INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLE DELIBERAZIONI G.C. N. 268/2011 E 62/2012.”**

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Visto l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in merito all'esercizio provvisorio;

Visto l'art. 1, comma 381 della Legge 24.12.2012 n. 228, -Legge di Stabilità 2013- con cui è stato differito al 30 giugno 2013 il termine di approvazione del bilancio 2013 per gli Enti Locali;

Vista la deliberazione consiliare n. 34 del 26.04.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e pluriennale 2012/2014;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 in data 4/10/2012, dichiarata immediatamente eseguibile e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

### DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta del **Segretario Generale** allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

### SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime espressa in forma palese;

### DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

~~~~~

## Area Amministrativa

Alla Giunta Comunale  
proposta di deliberazione n. 175  
redatta dal SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (2012/2014), PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI, INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLE DELIBERAZIONI G.C. N. 268/2011 E 62/2012.

Su richiesta del Sindaco Angelo PATRIZIO.

Richiamate le deliberazioni di G.C. n. 268/2011 e 62/2012, relative alla vigente programmazione triennale dei fabbisogni di personale, alla rideterminazione della dotazione organica e ai piani delle assunzioni per il triennio 2011-2013;

Premesso che:

- che l'art. 19, c. 8, della L. n. 448/2001 statuisce che: *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

- che l'art. 76 c. 7 della Legge n. 133/08, in conversione del D.L. n. 112/08, e s.m.i. stabilisce che *“(...) E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale.*

- che l'art. 9, comma 28, del D.L. 31.5.2010 n. 78, e s.m.i. testualmente prevede: “

*A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009*

- che sempre l'art 14 c. 7 del predetto D.L. n. 78/2010 (rubricato "Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali") ha altresì stabilito:

*7. L'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:*

*«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

*a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*

*b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

*c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*

*557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.*

*557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

- che l'art. 6, co.1, del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate previa verifica degli effettivi fabbisogni;

- che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal D. Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla

Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

- che l'art. 89, co. 5, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- che l'art. 34, co. 2, della L. n. 289/2002 stabilisce che le amministrazioni pubbliche provvedono alla rideterminazione della dotazione organica nel rispetto del principio d'invarianza della spesa e del numero dei posti di organico;

- che con deliberazione di G.C. n. 268 del 14.11.2011, si è proceduto alla rideterminazione della dotazione organica del Comune di Avigliana;

- che in forza della predetta deliberazione di G. C. n. 268/2011 la dotazione organica comunale ammontava a n. 64 unità, di cui coperti, alla data odierna, n. 58 unità;

- che con deliberazione n. 97 del 28.05.2008 si è proceduto alla modificazione della struttura organizzativa comunale attraverso la costituzione dell'Area Ambiente ed Energia, con funzioni programmatiche, organizzative e gestionali in materia ambientale ed energetica;

- che attualmente il settore Ambiente ed Energia, inserito nell'Area Lavori Pubblici e Tecnico Manutentiva, vede assunta a tempo determinato una unità di cat. D3, attuata attraverso il ricorso alla graduatoria approvata, con determinazione n. 627 del 27 dicembre 2010, ed inerente il concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Funzionario Tecnico - Area Ambiente ed Energia - cat. D3 e posizione economica D3 a tempo pieno ed indeterminato, il tutto in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 62/2012;

- che la assunzione a tempo indeterminato in esito di detto concorso era stata rinviata per i sopravvenuti disposti limitativi in tema di turn over di cui al sopra citato art. 76 c. 7 della Legge n. 133/08, in conversione del D.L. n. 112/08, e s.m.i., mentre erano stati previamente svolti tutti gli adempimenti in materia di mobilità volontaria ed obbligatoria;

- che a seguito di un pensionamento avvenuto nel 2012 di una unità di cat. C, istruttore amministrativo (computabile al 40% della spesa), sommata a precedente cessazione per pensionamento dal 1.1.2010 di una unità di cat. D3 (computabile al 20% della spesa in ragione della norma vigente come originaria formulazione del citato art. 76 comma 7) appare possibile giungere a una copertura, almeno part time al 50%, a tempo indeterminato del posto cat. D3 presso il settore ambiente, in base al calcolo seguente (effettuato sui valori tabellari):

| POSTI CESSATI                                   | spesa tabellare | %   | assunzionale | limite spesa   | margine             |           |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----|--------------|----------------|---------------------|-----------|
|                                                 |                 |     |              |                |                     |           |
| D3 cessato nel 2010                             | 24.338,14       | 20% |              | €<br>4.867,63  |                     |           |
| C1 cessato nel 2012                             | 19.454,15       | 40% |              | €<br>7.781,66  |                     |           |
| Per una cat. D3 settore<br>ambiente corrisponde | 12.169,07       | 50% |              | €<br>12.649,29 | -€<br><b>480,22</b> | <b>ok</b> |

- che peraltro sono in corso contatti con altro ente locale della zona che, valendosi delle disposizioni che consentono l'utilizzo, previa convenzione, delle graduatorie approvate da un altro Comune,

completerebbe l'assunzione del personale in oggetto con un secondo contratto a tempo indeterminato e part time al 50%;

Circa le rimanenti esigenze operative, espresse dalla dotazione organica approvata con i richiamati atti, risultano al momento da affrontare prioritariamente:

- la sostituzione di n. 1 istruttore amministrativo C1 presso il settore istruzione (derivante dal pensionamento 2012 di cui sopra) attività che, stante l'esigenza di continuità dei servizi di assistenza scolastica, deve essere sostituita integralmente, facendo ricorso alle forme consentite;
- la funzionalità del settore Ambiente, con un funzionario tecnico cat. D, tenuto conto che l'assunzione a tempo indeterminato avverrà per un part time 50% e che in precedenza la dotazione dell'Ufficio è stata ridotta di un funzionario amm.vo cat. D assegnato ad altra Area organizzativa;

Preso atto in proposito che la L.R. 11/2012, art. 18, nel disciplinare i processi di trasformazione e soppressione delle Comunità Montane piemontesi detta una serie di norme per agevolare la mobilità del loro personale presso i Comuni, prevedendo la possibilità che siano erogati dei finanziamenti parziali e disponendo che la spesa per questo personale sia in deroga rispetto alle limitazioni vigenti:

*“7. I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato delle preesistenti comunità montane non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) e dell'articolo 76, comma 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle comunità montane.*

*8. I processi di mobilità del personale delle preesistenti comunità montane non rilevano altresì ai fini di cui all'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle comunità montane. “*

In particolare il Comune ha richiesto alla Sezione di controllo della Corte dei Conti un parere che – pur dichiarandone la formale inammissibilità, ha comunque confermato che la legge regionale – in mancanza di dichiarazioni di incostituzionalità – è perfettamente vigente ed operante, per cui la spesa per il personale eventualmente trasferito dalle Comunità Montane non andrà ad incidere sui tetti comunali. Del resto tale conseguenza è del tutto logica, tenuto conto che si tratta di spesa già sostenuta nel settore pubblico nel suo complesso e per le funzioni cui i Comuni montani andranno a subentrare ai sensi della citata disposizione della L.R. 11/2012;

Tenuto conto che appare logico e opportuno che – per affrontare le esigenze di organico di questo comune – ci si rivolga in prima battuta alle procedure di mobilità tra enti e, in particolare, a quelle previste dalla L.R. 11/2012 in riferimento al personale della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, di cui il Comune fa parte;

Nelle more di dette procedure, condizionate anche dal fatto che il personale delle Comunità Montane deve peraltro garantire nei prossimi mesi le fasi di transizione, appare necessario in via straordinaria garantire la funzionalità minima del servizio istruzione e assistenza scolastica mediante forme di lavoro flessibile, per le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo conformi a quelle contemplate dal dlgs 276/2003 e dall'art. 2 del CCNL 14.9.2000, con una somministrazione di lavoro per figure di cat. C istruttore amm.vo, prevedibili come durata in

mesi 6 per 36 ore settimanali, anche suddivisibili tra più unità, ampliando il contratto affidato con determinazione n. 437 del 4.12.2012;

Analoga operazione potrà eventualmente essere disposta – a tempo determinato – per la posizione di cat. D3 presso il settore Ambiente, per ragioni e motivazioni analoghe a quanto già analiticamente motivato con atto di G.C. n. 62/2012; ci si riserva tuttavia in merito la relativa decisione che non viene ancora inserita nella pianificazione annuale;

A regime invece, all'esito di un bando di mobilità da sottoporre al personale della Comunità Montana di appartenenza per verificare disponibilità, profili e curricula di unità con profili tecnici ed amministrativi delle cat. C e D, potrà provvedersi a coprire le suddette esigenze stabili presso i Settori Istruzione e Ambiente, a seguito di aggiornamento della presente, ove necessario;

Il percorso qui delineato appare corretto verificando altresì:

a) la spesa di personale, calcolata ai sensi della deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 16/sezaut/2009/qmig, per l'esercizio 2012 con riferimento al 2013, con rispetto dei vincoli previsti in materia (c. 557 L. 296/06 e s.m.i.) tenuto conto di quanto dispone la L.R. 11/2012;

b) il rapporto a pre-consuntivo tra la spesa totale sostenuta per il personale nell'esercizio 2012 ad oggi quantificata, tenuto conto di quanto previsto dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con parere n. 14/aut/2011/QMIG, è di gran lunga inferiore al 50%;

c) che la spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per il personale a tempo determinato ammonta ad euro 102.642,25, tetto di riferimento per assicurare le funzioni di polizia locale, istruzione e sociale, mentre la rimanente spesa per personale a tempo determinato dovrà garantire il limite massimo di euro 51.321,12, pari al 50% della spesa 2009;

d) dai dati contabili disponibili, nella gestione dell'esercizio 2012, si rileva che i vincoli in materia di patto di stabilità interno risultano rispettati;

Dato atto infine:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 28.1.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, in attuazione dell'art. 16 della Legge 12.11.2011 n. 183 (Legge di Stabilità per l'anno 2011), modificativo dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, si è provveduto alla ricognizione negativa delle eventuali eccedenze di personale in servizio per l'anno in corso;

- che, con deliberazione di GC n. 39 del 5.3.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il "Piano triennale delle azioni positive tendenti a consentire la piena realizzazione del principio delle pari opportunità di lavoro e nel lavoro", ex artt. 7, co. 5, del D. Lgs. n. 196/2000 e 48 del D. Lgs. n. 198/2006;

### **SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI**

ad integrazione e modificazione delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 268 del 14.11.2011 e n. 62 del 26.3.2012:

1) di modificare il programma triennale del fabbisogno del personale triennio 2012-2013-2014 ed in particolare la parte relativa il piano annuale 2013, di cui al prospetto allegato alla presente per costituire parte integrante e sostanziale con la lettera "A";

2) di formulare al Segretario Generale ed ai Direttori di Area interessati specifico indirizzo affinché - nel rispetto dei riferimenti normativi di settore, anche in merito ai limiti di spesa-, venga attivato un bando esplorativo per mobilità in entrata, ex art. 30 del D. Lgs n°165/2001, con provenienza

dalla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone (ente sottoposto a regime limitativo delle spese di personale e del turn over, ed inoltre oggetto delle specifiche procedure di cui alla L.R. 11/2012) per verificare la possibilità di copertura di n. 2 posizioni di lavoro, presso i settori Istruzione e Ambiente, con riferimento a professionalità tecniche ed amministrative di cat. C e D;

3) di dare atto della possibilità di modificare in qualsiasi momento, qualora se ne ravvisasse la necessità/opportunità, la programmazione del fabbisogno di personale approvata con il presente atto;

4) di dare atto che, dall'attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento, non deriverà un aumento delle spese di personale da parte dell'Amministrazione comunale, rispetto ai limiti normativi da osservare;

5) di inviare copia della presente alle OO.SS., alle RSU ed ai Direttori di Area;

6) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 18 marzo 2013

Il Segretario Generale  
F.to (Dr. Livio SIGOT)

Il Sindaco  
F.to (Angelo PATRIZIO)

/LS





# CITTÀ di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

**ALLEGATO A alla deliberazione della G. C. n..... del ..... ad oggetto:**

**PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (2012/2014),  
PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI, INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLE  
DELIBERAZIONI G.C. N. 268/2011 e 62/2012**

## **PIANO ANNUALE ASSUNZIONI ANNO 2013**

1. n. 1 CAT. D TECNICO LAUREATO (A TEMPO INDETERMINATO PART TIME 50%  
TRAMITE RICORSO A GRADUATORIA VIGENTE)
2. n. 2 POSIZIONI DI LAVORO, DA DEFINIRE IN DETTAGLIO RISPETTO ALLA  
DISPONIBILITA' DI PERSONALE DELLA COMUNITA' MONTANA VALLE SUSA E  
VAL SANGONE PER UNA MOBILITA' SPECIALE RIFERITA ALLA L.R. 11/2012 -  
DA VERIFICARE CON SUCCESSIVI ATTI IN BASE A BANDO ESPLORATIVO PER  
PROFESSIONALITA' DI CAT. C e D PROFILI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

Durante lo svolgimento delle procedure di cui al punto 2, Somministrazione di lavoro per mesi 6 -  
ore 36 settimanali anche su più operatori - cat. C istruttore - per i Servizi di istruzione e assistenza  
scolastica.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2013 / 175**

Ufficio Proponente: **Segretario Generale**

Oggetto: **PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (2012/2014), PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI. INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLE DELIBERAZIONI G.C. N. 268/2011 E 62/2012.**

## Visto tecnico

Ufficio Proponente (Segretario Generale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Parere Favorevole, anche in ordine alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis c.1 del D. Lgs. 267/2000, modificato dall'art. 3, c. 1, lett. d) del D. L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Data 18/03/2013

Il Responsabile di Settore

Dr Livio SIGOT

## Visto contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/03/2013

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Vanna ROSSATO

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO  
f.to Angelo PATRIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dr. Livio SIGOT

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, lì

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Livio SIGOT

---

### ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITA'

**La presente deliberazione:**

☐ **è stata**

☐ **viene**

**pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_.**

☐ **è stata**

**ripubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_.**

☒ **è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;**

☐ **è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_**

ai sensi dell'art. 134 - comma 3 – T.U.E.L. 267/2000 -

per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

☐ **è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale.**

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – T.U.E.L. 267/2000.

Avigliana, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Livio SIGOT

